

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE SUI LAVORATORI PRECARI IN SERVIZIO NEGLI ENTI LOCALI E DEGLI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIANA.

NORME IN MATERIA DEL BACINO UNICO DEI LAVORATORI APPARTENENTI AL REGIME TRANSITORIO DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI FINANZIATI CON ONERI A CARICO DEL BILANCIO DELLA REGIONE.

Il Disegno di Legge in esame ha l'obiettivo di disciplinare in maniera organica il bacino dei lavoratori socialmente utili appartenenti al regime transitorio regionale, come di seguito specificato:

1. lavoratori prioritari di cui alla Legge Regionale 21 dicembre 1995 n. 85 (ex articolisti), alla Legge Regionale 06 aprile 1996 n. 24 (ex coordinatori dei progetti di utilità collettiva) ed alla Legge Regionale 14 aprile 2006 n. 16: questi lavoratori sono stati dal 1996, dopo che dal 1989 venivano inseriti nei progetti di utilità collettiva (PUC ex articolo 23 Legge 11 marzo 1988 n. 67), utilizzati in progetti di LSU, ai sensi dell'articolo 12 comma 10 della Legge Regionale 21 dicembre 1995 n. 85. Questi lavoratori proseguono l'utilizzazione in LSU, con oneri a carico del bilancio regionale, ai sensi della Legge Regionale 26 novembre 2000 n. 24, che nel recepire le disposizioni statali in materia di LSU, individua i soggetti destinatari del regime transitorio regionale, così come definito dall'articolo 4 commi 1 e 2.

2. lavoratori impegnati in ASU ex Circolare Assessoriale 12 gennaio 1999 n. 331/AG/99: questi lavoratori sono stati utilizzati in progetti LSU, finanziati ai sensi dell'articolo 70, comma 2, della Legge Regionale 07 marzo 1997 n. 6. Detti lavoratori proseguono l'utilizzazione in ASU, con oneri a carico del bilancio regionale, ai sensi della Legge Regionale 26 novembre 2000 n. 24, che individua i soggetti destinatari del regime transitorio regionale, così come definito dall'articolo 4 commi 1 e 2 della stessa Legge Regionale.

3. lavoratori impegnati in ASU ex articolo 4 comma 1 della Legge Regionale 26 novembre 2000 n. 24: sono lavoratori impegnati in LSU con oneri a carico del Fondo nazionale dell'occupazione e che, non rientrando tra soggetti individuati dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000 n. 81, sono stati posti a carico del bilancio regionale, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 1 della stessa Legge Regionale 26 novembre 2000 n. 24.

4. lavoratori appartenenti al Piano straordinario dei LPU di cui al Decreto Legislativo 07 agosto 1997 n 280 e PIP di Tipo A: questi lavoratori sono stati inseriti nel regime transitorio regionale a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1 comma 1 della Legge Regionale 31 marzo 2001 n 2.

La platea dei lavoratori interessati oscilla tra 24.000 e 25.000 soggetti per un costo presunto a carico della Regione Siciliana di € 240.000.000,00.

Definito l'ambito circoscritto dell'azione occorre aggiornare la Legislazione regionale in materia in applicazione anche alle ultime disposizioni legislative statali.

Occorre, in definitiva, un grande sforzo legislativo per affrontare il problema del precariato pubblico negli Enti Pubblici della Regione Siciliana, per dare una risposta concreta alla risoluzione del problema, tenendo in armonia con la legislazione nazionale, tenendo conto della normativa comunitaria vigente in materia di contratti a termine.

Articolo 1. Ambito di applicazione della legge.

1. Nell'ambito degli interventi , in materia di lavoro della Regione, la presente Legge trova applicazione al regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale.

2. I lavoratori appartenenti al regime transitorio di cui al comma 1 sono individuati dalle seguenti leggi:

a) Legge Regionale 26 novembre 2000 n. 24, articolo 4 commi 1 e 2;

b) Legge Regionale 31 marzo 2001 n. 2, articolo 1 comma 1.

Articolo 2 Contingente unico regionale dei lavoratori precari

1. I posti che, dopo l'applicazione delle procedure di cui all'art. 6 della Legge Regionale 29 dicembre 2010 n. 24, risultano ancora disponibili nelle dotazioni organiche della Regione, delle Province e dei Comuni, nonché tutti i posti che, dopo l'applicazione delle predette disposizioni risultino ancora disponibili presso le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono attribuiti, con effetto dal _____ per qualifiche funzionali e profili professionali uguali ed equiparabili ai lavoratori precari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 commi 519 e 558 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificata ed integrata dall'articolo 3 comma 90 e comma 94 lett. b) della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, che ne facciano espressa domanda.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è individuato dall'Amministrazione Regionale, un contingente unico regionale dei lavoratori precari, titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato, stipulati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della Legge Regionale 14 aprile 2006 n. 16 e dell'articolo 25 comma 1 lettere a), b) e c) della Legge Regionale 29 dicembre 2003 n. 21, distinto per qualifiche e profili professionali e per anzianità contrattuale, costituito dai lavoratori che alla data del 30 novembre 2012 si trovavano in costanza di rapporto di lavoro ed in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che alla data di entrata in vigore della presente Legge non abbiano trovato collocazione nelle dotazioni organiche delle Amministrazioni Pubbliche, in applicazione dell'articolo 6 della Legge Regionale 29 dicembre 2010 n. 24.

3. Nelle more della collocazione in ruolo, i soggetti di cui al comma 2 continuano a prestare servizio presso gli Enti che alla data di entrata in vigore della presente Legge li utilizzano con contratti di diritto privato a tempo determinato, stipulati secondo le disposizioni legislative regionali vigenti in materia.

4. L'Assessore alla Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro di concerto con l'Assessore della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali, provvedono ad emanare, entro novanta giorni dell'entrata in vigore della presente Legge il relativo Decreto attuativo per la disciplina del ruolo unico regionale dei lavoratori precari, titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato, in essere alla data del 30 novembre 2012.

Articolo 3 Censimento delle disponibilità in organico degli Enti.

1. Per l'attuazione dell'articolo 2, le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e la Regione sono tenute a trasmettere all'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, tutti i posti in dotazione organica che alla predetta data non risultano coperti, fatti salvi quelli per i quali, entro la data di entrata in vigore della presente Legge, siano stati oggetto di procedure selettive e concorsuali oppure di procedure di stabilizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della Legge Regionale 29 dicembre 2010 n. 24.

2. In caso di inadempienza delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, l'Assessore alla Famiglia alle Politiche Sociali e del Lavoro di concerto con l'Assessore della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali, è autorizzato a disporre direttamente tutti gli interventi ispettivi e sostitutivi necessari per la rilevazione dei posti disponibili nelle dotazioni organiche di ciascun Ente.

Articolo 4 Divieto di nuove assunzioni e prosecuzione dei rapporti di lavoro a termine.

1. Fino a quando non saranno espletate le procedure di cui agli articoli 2 e 3 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e la Regione non possono procedere all'ulteriore assunzione di personale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione per i processi di stabilizzazione di soggetti già destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale nonché per i soggetti destinatari dei processi di stabilizzazione effettuati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 commi 10, 11 e 12 del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modifiche ed integrazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102 e per i processi di stabilizzazione di cui alla presente Legge.

3. Nelle more dell'attuazione delle procedure di stabilizzazione di cui al comma 2, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, le Amministrazioni Pubbliche di cui al comma 1, possono, secondo i principi stabiliti dal comma 24 bis e 24 ter dell'articolo 14 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122 proseguire, in costanza di rapporto, i contratti di diritto privato a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente Legge.

Articolo 5 Ruolo soprannumerario.

1. Espletate le procedure di cui all'articolo 2, i soggetti idonei non ancora ammessi nelle dotazioni organiche per mancanza di disponibilità sono collocati in soprannumero, con effetto dal 1 giugno 2013, nei ruoli organici del personale di categoria iniziale uguale o equiparabile degli Enti medesimi presso i quali prestano servizio da almeno tre anni.

2. Nel caso in cui in una stessa provincia regionale risultino Enti che hanno ruoli di personale con categorie uguali o equiparabili a quelle di cui al comma 1 ed i cui posti nelle dotazioni organiche risultino vacanti, i soggetti idonei non ancora immessi nelle dotazioni organiche o non collocati in soprannumero sono inquadrati nei posti disponibili e vacanti.

3. All'attuazione di cui al comma 2, provvede l'Assessore alla Famiglia, alle Politiche Sociali e del Lavoro, di concerto con l'Assessore della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali, su domanda dei soggetti interessati, sentite le Amministrazioni competenti.

Articolo 6 Norme relative all'inquadramento in ruolo o in soprannumero

1. Ai soggetti, titolari di contratti di diritto privato, stipulati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della Legge Regionale 14 aprile 2006 n. 16 e dell'articolo 25 comma 1 lettere a), b) e c) della Legge Regionale 29 dicembre 2003 n. 21, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente Legge, con effetto dalla data di pubblicazione delle graduatorie degli idonei.

2. Il collocamento nei ruoli, anche in soprannumero, o l'iscrizione nel contingente unico regionale, è effettuato dopo il collocamento dei soggetti di cui al predetto articolo 2, nell'ordine risultante dalle rispettive graduatorie.

Articolo 7 Norme finanziarie in favore dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili.

1. Alle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e la Regione, pongono in essere le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 6 della Legge Regionale 29 dicembre 2010 n. 24, nei confronti dei lavoratori precari destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato, finanziati con risorse del bilancio regionale, sono concessi:

a) per cinque anni successivi alla stabilizzazione, i benefici di cui all'articolo 4 comma 3, della Legge Regionale 14 aprile 2006 n. 16 per singolo soggetto stabilizzato;

b) per un ulteriore quinquennio successivo alla stabilizzazione, il contributo già concesso ai sensi dell'articolo 25 della Legge Regionale 29 dicembre 2003 n. 21 e dell'articolo 2, comma 3, della Legge Regionale 31 dicembre 2007 n. 27.

2. i contributi di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio della Regione, possono essere riconfermati alla scadenza.

3. In caso di mancata stabilizzazione dei lavoratori precari entro il 31 dicembre 2013, per mancanza dei presupposti di cui all'articolo 6 della Legge Regionale 29 dicembre 2010 n. 24, i benefici di cui all'articolo 4, comma 3, della Legge Regionale 14 aprile 2006 n. 16 e all'articolo 2, comma 3, della Legge Regionale 31 dicembre 2007 n. 27, sono riconosciuti anche in caso di prosecuzione, in costanza di rapporto di lavoro dei contratti di diritto privato a tempo determinato in essere alla data del 31 dicembre 2012. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge Regionale 31 dicembre 2007 n. 27 è in tal caso riconosciuto annualmente, previa verifica dell'Assessore alla Famiglia, alle Politiche sociali e del Lavoro dei presupposti per la stabilizzazione del rapporto di lavoro precario.

4. Le Amministrazioni Pubbliche di cui al comma 1, che hanno adottato la modifica del Programma di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, ai sensi dell'articolo 25 comma 4 della Legge Regionale 29 dicembre 2003 n. 21 e successivamente approvato dalla Commissione Regionale per l'Impiego, sono tenute

a completare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della Legge Regionale 29 dicembre 2010 n. 24, entro il termine perentorio del 30 aprile 2013.

5. Alle Amministrazioni Pubbliche di cui al comma 1, che non hanno completato le procedure di stabilizzazione dei lavoratori precari titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato, entro il termine di cui al comma 4, sono revocati dall'Assessore alla Famiglia alle Politiche Sociali e del Lavoro, i contributi già concessi per le misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, di cui all'articolo 25 comma 1 della Legge Regionale 29 dicembre 2003 n. 21.

6. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, un limite di impegno quinquennale di _____, cui si provvede a valere sulle disponibilità _____ del bilancio della Regione per il triennio 2013-2015.

Articolo 8 Misure per l'avviamento al lavoro dei soggetti impiegati in attività socialmente utili

1. La Regione promuove iniziative volte al sostegno del reddito nonché misure per l'inserimento lavorativo dei soggetti provenienti dal regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale, di cui all'articolo 4 commi 1 e 2 della Legge Regionale 26 novembre 2000 n. 24 e dell'articolo 1 comma 1 della Legge Regionale 31 marzo 2001 n. 2 e degli altri soggetti, provenienti dal sopra detto regime transitorio, attualmente non impegnati in progetti di attività socialmente utili, che già percepiscono il sussidio mensile erogato dalla Regione.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono inseriti in un bacino unico regionale ad esaurimento. I benefici sono erogati fino alla concorrenza delle relative risorse ai predetti soggetti impegnati in attività socialmente utili, attraverso la predisposizione di apposite graduatorie avendo riguardo, in via prioritaria, ai soggetti con maggiore anzianità di utilizzazione, a parità con il maggior carico familiare ed infine di maggiore età.

3. L'Assessore alla Famiglia alle Politiche Sociali e del Lavoro è autorizzato ad emanare un pubblico avviso per l'affidamento di progetti quinquennali che prevedano l'impiego dei soggetti di cui al comma 1, anche per lo svolgimento di attività lavorative contrattualizzate di interesse pubblico presso le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e la Regione, che li utilizzano.

4. L'Assessore alla Famiglia alle Politiche Sociali e del Lavoro è autorizzato ad erogare, nelle more della definizione delle procedure per l'attivazione delle misure di cui al comma 2, l'assegno per lo svolgimento delle attività socialmente utili.

5. Agli Enti che utilizzano i soggetti impegnati in attività socialmente utili, l'Assessore alla Famiglia alle Politiche Sociali e del Lavoro, nel caso in cui venga presentato il Programma di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 26 novembre 2000 n. 24, è autorizzato ad erogare il contributo di cui all'articolo 2 comma 3 della Legge Regionale 31 marzo 2007 n. 27, per l'attivazione della relativa misure di fuoriuscita.

6. Ai soggetti di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili di cui all'articolo 25 comma 1 della Legge Regionale 29 dicembre 2003 n. 21.

Dott. Gaetano Aiello